

Illegittimo il licenziamento del lavoratore disabile per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione (Cass. 6497/2021)

La Cassazione con sentenza n. 6497 del 9 marzo 2021 ha affermato che è **illegittimo il licenziamento** di un lavoratore disabile per **sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione**, se il datore di lavoro non dimostra che è impossibile trovare una nuova collocazione, anche di livello inferiore con conservazione del trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Nel caso de quo, l'azienda avrebbe dovuto *“dimostrare che la destinazione del lavoratore portatore di handicap in un altro ufficio avrebbe imposto un onere finanziario sproporzionato o comunque eccessivo anche con riferimento alla formazione professionale”*, cosa che non è avvenuta.

Quindi, sussiste l'obbligo della verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro *“ai fini della legittimità del recesso”*, secondo una interpretazione conforme agli obiettivi della direttiva 2000/78/CE

Di seguito il testo integrale della [sentenza Cassazione n. 6497/2021](#)

Si veda anche: [Sentenza Cassazione 4896/2021](#)

Avv. Nadia Delle Side

Date: 27 Marzo 2021

<https://www.invalidi-disabili.it/2021/03/illegittimo-il-licenziamento-del-lavoratore-disabile-per-sopravvenuta-inidoneita-fisica-alla-mansione-cass-6497-2021/>